



CONGRESSO NAZIONALE FORENSE STRAORDINARIO

Milano, 23 – 24 marzo 2012

Documento congressuale

@ @ @ @

L'Associazione Nazionale Forense, nel farsi interprete e portavoce del malessere esistente nell'avvocatura e consapevole della scarsa incidenza, sia sotto il profilo del merito che del metodo, delle ultime proposte rappresentate al Parlamento e al Governo, del tutto inadeguate a dar voce alle effettive esigenze dell'avvocatura, sottopone all'attenzione del Congresso Nazionale Forense Straordinario quanto segue.

In sede parlamentare con il consenso del Governo, a quanto risulta, sono state apportate significative modifiche alle norme sulle società professionali e sui sistemi tariffari, che appaiono recepire le richieste che l'avvocatura da mesi ha avanzato, non certo nell'interesse proprio ma a tutela della dignità, dell'autonomia e dell'indipendenza dell'avvocato che, al pari di quelle dei giudici, sono valori che appartengono alla collettività e non alle singole categorie, in coerenza con le norme costituzionali in tema di giurisdizione e diritto di difesa.

Va segnalata, in particolare, **la rinunzia alla ipotesi di normazione secondaria tramite DPR e regolamenti su materie**



per le quali esiste e si impone la riserva di legge (tariffe e pratica forense) che – comunque - per la loro rilevanza sociale non possono essere rimesse alla mera potestà regolamentare governativa espropriando il Parlamento da un pubblico dibattito e da assunzione di responsabilità politica delle scelte.

In questo solco ANF chiede che il Congresso, anche per gli altri punti previsti dall'art. 3 comma 5 del DL 138/2011, convertito in legge 148/2011, ribadisca la necessità di procedere con la stessa metodologia, tenendo in considerazione la specialità della nostra professione.

Confida, altresì, che - nell'ambito di queste aperture - il Governo ed il Parlamento vogliano **ribadire la centralità della giurisdizione pubblica ed abbandonare tutti quei provvedimenti tesi ad ostacolare l'accesso alla giustizia da parte dei cittadini, attuati, ad esempio, con l'introduzione della media conciliazione obbligatoria e l'innalzamento ingiustificato del contributo unificato.**

Ciò in quanto e' interesse generale del paese che gli avvocati siano messi in condizione di esercitare la professione con strumenti organizzativi e normativi moderni, che restituiscano alla nostra professione competenza e ruolo in una legittima ma reale concorrenza con le altre professioni intellettuali e con tutti coloro che si occupano di servizi professionali.



Altrettanto necessario è che il Governo ed il Parlamento provvedano, nell'ottica di una effettiva liberalizzazione dei servizi professionali, ad un riequilibrio e ad un riordino delle competenze nell'ambito del comparto professionale giuridico - economico.

Conseguentemente, in previsione della mozione finale che concluderà i lavori del Congresso Straordinario di Milano, ANF sottopone alla valutazione dei Congressisti i seguenti contenuti.

Quanto alle società professionali :

è indispensabile, **nell'ipotesi in cui fossero confermate le norme che consentono l'intervento del socio di mero capitale**, ancorche' in posizione minoritaria, disciplinare compiutamente:

- 1) la non ingerenza del socio non professionista nell'attività dei soci professionisti;
- 2) il rigoroso rispetto del segreto professionale, della riservatezza e della privacy;
- 3) la trasparenza della titolarità delle partecipazioni di mero capitale con l'individuazione del soggetto titolare delle stesse;
- 4) la definizione di una rigorosa disciplina di ogni possibile conflitto di interessi;



5) l'assoggettabilità al sistema previdenziale forense del reddito prodotto nell'esercizio dell'attività professionale svolta in forma associata o societaria.

Quanto ai compensi professionali e ai sistemi tariffari:

si chiede che nella determinazione dei parametri per la liquidazione delle spese in tutte le attività giudiziarie, sia prodromiche che conseguenti (ad esempio diffida ad adempiere e precetto) , **siano adottati criteri adeguati ai sistemi processuali vigenti e rispettosi della dignità e del decoro professionale.**

Quanto ai contenuti dell'art. 3 comma 5 del D.L. 138/2011 è necessario:

- a) disciplinare un **serio ed effettivo sistema formativo** finalizzato a specializzazioni effettive, garantendo libertà e pluralismo dell'offerta e delle relative scelte individuali
- b) prevedere che **il semestre di tirocinio da attuarsi durante il corso di studi sia condizione per l'iscrizione al registro dei praticanti** e sia strutturato con la espressa previsione di un ruolo attivo dell'avvocatura, con l'inserimento nei piani di studio di percorsi formativi strettamente collegati e finalizzati alle concrete modalità di esercizio dell'attività professionale;



c) prevedere che la **Cassa Nazionale di Previdenza ed Assistenza Forense**, con procedura di gara a rilevanza pubblica, **possa stipulare, quale contraente, polizza assicurativa per la responsabilità professionale, indicando come assicurati tutti gli iscritti all'Ente**, aperta all'adesione di tutti gli avvocati, e negoziare, con cadenza almeno triennale, le condizioni di polizza, al fine della più ampia tutela del danneggiato, nonché i massimali minimi di copertura ed il premio complessivo della polizza stessa, con recupero del costo a carico degli assicurati, nel rispetto del principio di solidarietà, in ragione proporzionale alla misura del reddito dichiarato ai fini contributivi nel biennio precedente;

d1) prevedere la costituzione di organi disciplinari presso ciascun Ordine territoriale, **stabilendo l'incompatibilità con qualunque altro incarico e carica istituzionale, tenendo separate le funzioni istruttorie da quelle giudicanti;**

d2) prevedere che il Consiglio Nazionale Forense svolga la funzione giurisdizionale in materia disciplinare e sui ricorsi in materia iscrizioni, cancellazioni, trasferimenti, certificazioni e annotazioni e comunque relativi alla corretta tenuta da parte dei Consigli dell'ordine di albi, elenchi speciali e registri, sui ricorsi in materia di elezione dei



Consigli dell'ordine e delle relative cariche, sui conflitti di competenza tra Ordini circondariali ivi compresi quelli fra gli organi degli stessi

d3) prevedere **l'istituzione di un organismo nazionale di autogoverno dell'avvocatura**, definendolo quale ente pubblico dotato di personalità giuridica, attribuendogli la funzione di garantire il rispetto dei principi della legge che regola la professione; il coordinamento delle attività degli Ordini circondariali; formulare pareri richiesti dalle pubbliche amministrazioni; **disciplinare la procedura elettorale per la composizione dell'organismo di autogoverno della professione forense adottando quella prevista per l'elezione del Comitato dei Delegati della Cassa Nazionale di Previdenza ed Assistenza Forense**, aperta a tutti gli avvocati con la previsione della possibilità dell'espressione di preferenza individuale nell'ambito del voto di lista e disciplinando le ipotesi di ineleggibilità, incompatibilità e decadenza dei componenti dell'organismo di autogoverno dell'avvocatura, la periodicità non superiore al quadriennio del mandato consiliare e la non rieleggibilità dei suoi componenti per più di due mandati consecutivi;

Quanto ai contenuti dell'art.24, co.24 del decreto legislativo n.201/2011 :



a) è opportuno proseguire nell'opera di concerto con gli altri Enti previdenziali cointeressati dalla norma, affinché il legislatore ed i Ministeri, con la dovuta celerità, apportino le necessarie modifiche utili a coniugare gli equilibri dei bilanci tecnici con le realtà degli Enti e la peculiarità delle libere professioni, tenuto conto che scelte così rilevanti necessitano di adeguata riflessione;

b) tuttavia, non può trascurarsi il fatto che, in mancanza di una proposta tempestiva da parte del Comitato dei Delegati, la norma prevede il passaggio al "*sistema contributivo*" *tout court* e ciò creerebbe gravi problemi di coordinamento con il "*sistema*" attuale, attesa la mancanza di adattamento del metodo di calcolo ai principi fondanti irrinunciabili del sistema forense, quali la solidarietà e l'adeguatezza delle prestazioni, senza considerare la ricaduta sulle generazioni future del debito previdenziale;

c) va considerato che il Comitato dei Delegati, ai necessari tempi di studio ed approfondimento del problema, deve aggiungere quelli di rispetto delle regole statutarie (con doppia lettura ed approvazione del progetto) e che, ad oggi, risulta deliberato l'affidamento di un incarico di studio alla Commissione Previdenza in composizione allargata (che si avvale del contributo di un Attuario), mentre è ancora in corso di predisposizione il bilancio tecnico aggiornato. Tuttavia la complessità, la specificità ed urgenza delle scelte richiedono un ampio ed obbligato coinvolgimento dell'intero



Comitato, con un maggiore apporto di natura tecnica esterna all'Ente, al fine di accelerare i lavori e concluderli in tempo utile;

d) è dunque indispensabile che Cassa Forense adotti , **con assoluta urgenza**, tutte le iniziative interne ed esterne al fine di dare positiva soluzione alle criticità innanzi evidenziate, coinvolgendo, come di recente è già avvenuto, le rappresentanze associative nel dibattito, anche nell'ottica di una maggiore sensibilizzazione dell'Avvocatura, rispetto alle problematiche evidenziate e alle loro soluzioni.

Quanto ai contenuti dell'art.1 del D.L.138/2011 , come sostituito nella legge di conversione (revisione delle circoscrizioni giudiziarie):

- a) Quello della riorganizzazione degli uffici giudiziari è un tema dibattuto da molti anni, sia dalla magistratura che dalla avvocatura, che non hanno mai mancato di segnalare come la revisione delle circoscrizioni giudiziarie dovrebbe essere solo un tassello di una più generale riforma, e non formare l'oggetto di un singolo intervento, che, slegato da una valutazione complessiva sulla tenuta ed efficacia dell'intero sistema, è destinato all'insuccesso.
- b) Tuttavia, se l'atteggiamento della avvocatura rispetto al problema non può essere quello di astratta difesa dello status quo o di appoggio a campanilismi, dovendo considerarsi un obiettivo essenziale quello della



efficienza del sistema giudiziario, intesa come capacità di definire il maggior numero di controversie in tempi ragionevoli, non può però accettarsi che la revisione della geografia giudiziaria venga realizzata in base a criteri astratti, come altrettanto errato sarebbe assimilare l'efficacia del sistema giustizia alla logica di gestione di una impresa, considerato anche che i dati sinora raccolti e gli studi effettuati sono frammentari, spesso contraddittori fra loro, a volte relativi solo a singoli uffici giudiziari, e non hanno comunque valenza generale e unanimemente condivisa.

- c) E' opportuno che qualsiasi decisione venga preceduta da una raccolta, esaustiva ed obiettiva, e successivamente condivisa, di dati su: caratteristiche del territorio, domanda di giustizia e sua tipologia, risorse, carichi di lavoro, viabilità, realtà sociale ed economica, diffusione della criminalità.
- d) Altrettanto opportuna è la valutazione della dimensione ottimale degli uffici non in astratto, ma con riguardo ad ogni singolo ufficio, a seguito della considerazione di tutti i fattori interagenti sotto il profilo della domanda di giustizia, del risultato e della organizzazione.
- e) Inopportuno si presenta, invece, l'accorpamento degli uffici di procura disgiuntamente dall'accorpamento dei rispettivi tribunali, apparendo un tale provvedimento



addirittura foriero di maggiori disagi ed inefficienze rispetto alla situazione attuale.

- f) Infine deve essere privilegiato, laddove possibile, il riequilibrio anziché la soppressione degli uffici giudiziari., la cui nuova organizzazione abbia riguardo non solo al presente ma sia proiettata alle necessità future.

Su queste scelte, l'Associazione Nazionale Forense

AUSPICA

che il confronto all'interno del Congresso Nazionale Forense Straordinario sia serio ed effettivo, non si limiti alla mera espressione del disagio dell'avvocatura, ma esprima invece una piattaforma di proposte utili a mettere gli avvocati nella condizione di poter esercitare la professione con strumenti organizzativi e normativi moderni, che restituiscano alla nostra professione competenza e ruolo in una legittima e reale concorrenza con le altre professioni intellettuali e con tutti coloro che si occupano di servizi professionali.

ASSOCIAZIONE NAZIONALE FORENSE